

D.D.G. 2064 del 25.07.2023

Servizio 6 Albi e R.U.N.T.S. – Gestione e Vigilanza

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE
SOCIALI E DEL LAVORO
Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali

IL DIRIGENTE GENERALE

***ISTITUTO PIO IX - Trasferimento sede operativa Sezione Minori - Tipologia Comunità
Alloggio sita in Catania***

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 09.05.1986, n. 22;

VISTO il D.P.Reg. 28 maggio 1987 recante l'approvazione del regolamento tipo sull'organizzazione dei servizi socio-assistenziali;

VISTO il D.P.Reg. 29.06.1988 con il quale sono stati determinati gli standard strutturali ed organizzativi che gli enti assistenziali, le associazioni e le cooperative devono possedere per potere essere iscritti all'albo regionale ai fini del convenzionamento con i Comuni per la gestione dei servizi assistenziali;

VISTO il D.A. 29.03.1989 con il quale è stato istituito l'albo unico regionale degli enti di assistenza previsto dall'art. 26 della legge regionale n. 22 citata;

VISTO il D.P.Reg. n. 158 del 4.06.1996 approvativo degli schemi di convenzione tipo, con il quale sono stati altresì parzialmente innovati gli standard organizzativi dei servizi di cui alla citata legge regionale n. 22 del 9 maggio 1986;

VISTO il D.P.Reg. del 05.04.2022, n. 9, pubblicato sulla GURS n. 25, Parte I, del 01.06.2022, con il quale è stato emanato il "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16.12.2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3, della l.r. 17.03.2016, n. 3";

VISTO il D.D.G. n. 938 del 14.06.2022, con il quale al Dott. Antonino Maggio è stato conferito l'incarico di dirigente del Servizio 6 "Albi e R.U.N.T.S. - Gestione e Vigilanza" del Dipartimento;

VISTO il D.P.Reg. n. 431 del 13.02.23, di cui alla delibera della Giunta Regionale n. 82 del 10.02.2023, con il quale è stato conferito alla D.ssa Maria Letizia Di Liberti l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali;

VISTO il D.D.G. n. 2687 del 16.10.2003 con il quale l'ISTITUTO PIO IX con sede legale in Catania, Via Montevergine n. 5, è stata iscritta al n. 1781 dell'albo regionale degli enti assistenziali pubblici e privati istituito ai sensi della legge regionale 22/86 per la sezione "Minori" tipologia "Comunità Alloggio" per la sede operativa sita in Catania, Via Montevergine n. 5 (Piano Secondo) per una ricettività di 10 unità.

VISTA l'istanza e la documentazione inoltrata dall'ISTITUTO PIO IX con nota prot.59/22 del 06.09.2022, acquisita con P.E.C. al prot. Generale n. 29289 del 13.09.2022, con la quale il legale rappresentante dell'ISTITUTO PIO IX sopracitato, chiede il trasferimento dell'attività assistenziale nella nuova sede operativa sita in Catania, Via Montevergine n. 5 (Piano Terra);

CONSIDERATO che dalla documentazione prodotta dall'Ente risultano rispettati gli standard di cui ai citati provvedimenti presidenziali;

VISTI i pareri positivi resi dal Comune di Catania con nota n. 220857 del 18.05.2023 (Mod. A), acquisita al protocollo P.E.C. n. 20473 del 18.05.2023 e nota n. 307647 del 18.07.2023 (Mod. B), acquisita al protocollo P.E.C. n. 32555 del 20.07.2023;

VISTO il parere igienico-sanitario positivo reso con nota n. 0062618 del 13.03.2023 dall'A.S.P.3 di Catania acquisita al protocollo P.E.C. n. 9884 del 13.03.2023;

RITENUTO che, pertanto, nulla osta all'iscrizione dell'Ente all'albo regionale;

DECRETA

ART. 1 Per le motivazioni in premessa specificate, che si richiamano e che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, il D.D.G. n. 2687 del 16.10.2003 è revocato, pertanto la l'ISTITUTO PIO IX con sede operativa sita in Catania, Via Montevergine n. 5 (Piano Secondo) è cancellata dal n. 1781 dell'Albo regionale delle istituzioni pubbliche e private istituito ai sensi della legge regionale 22/86.

ART. 2 L'ISTITUTO PIO IX con sede legale in Catania, Via Montevergine n. 5 è iscritta al n. **5897** dell'albo regionale degli enti assistenziali pubblici e privati, previsto dall'art. 26 della legge regionale 09.05.1986 n. 22, per la stipula di convenzioni con i Comuni per lo svolgimento dell'attività assistenziale sezione "Minori" tipologia "Comunità Alloggio" per la sede operativa sita in Catania, Via Montevergine n. 5 (Piano Terra) e per una ricettività di n. 10 unità.

ART. 3 L'ente è obbligato, comunque, ad assicurare nell'espletamento dell'attività autorizzata la presenza di operatori, per numero e profili professionali, nel rispetto degli standards organizzativi di cui al D.P.Reg. n.158 del 04.06.1996.

ART. 4 Sarà cura dei Comuni interessati alla stipula delle convenzioni, verificare nei confronti dell'Ente, presso i competenti Uffici Giudiziari il possesso della capacità a "contrattare" con la Pubblica Amministrazione.

ART. 5 Il Comune territorialmente competente, in conformità a quanto ribadito con la Circolare Assessoriale n. 06/2015 e nell'ambito dei compiti attribuiti dalla l.r. n. 22/86, eserciterà annualmente l'attività di vigilanza per la verifica del mantenimento dei requisiti in conformità agli standard regionali, comunicando a questo Assessorato – entro il 30 Aprile – l'esito positivo o negativo degli stessi.

ART. 6 Ai fini del mantenimento della iscrizione all'Albo, il legale responsabile dell'Ente assistenziale, è tenuto ai sensi della Circolare n.04 del 30.07.2021 ad inviare annualmente al Comune territorialmente competente, un'autocertificazione relativa al rispetto degli standard organizzativi e strutturali, alle eventuali modifiche intervenute nonché alla corretta applicazione dei C.C.N.L. previste per la categoria di personale utilizzato e della normativa assicurativa e previdenziale. Il Comune annualmente, entro il termine del 30 aprile, trasmetterà a questo Assessorato l'esito della revisione.

ART. 7 L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di verificare periodicamente la sussistenza dei requisiti e degli standard richiesti per l'iscrizione all'albo regionale ed il diritto di revocare il presente provvedimento qualora dovessero risultare insussistenti, in tutto o in parte, i requisiti e gli standard.

Tale comunicazione dovrà, altresì essere fornita anche all'amministrazione com.le territorialmente competente con riguardo sia agli eventuali ospiti paganti in proprio che ai soggetti assistiti in convenzione dai Comuni.

ART. 8 Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento secondo la normativa vigente.

IL DIRIGENTE GENERALE

D.ssa Maria Letizia Di Liberti

IL DIRIGENTE

Dott. Antonino Maggio